



COMUNE DI MARENE

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE
PER IL VERSAMENTO ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove**, del mese di **settembre**, alle ore **20** e minuti **45**, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BARBERO ROBERTA	SINDACO	X	
DENINOTTI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
CRAVERO GIANLUCA	CONSIGLIERE		X
RACCA MARCO	CONSIGLIERE	X	
MINA GESSICA	CONSIGLIERE	X	
QUARANTA ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
BIOLATTO ENRICO	CONSIGLIERE		X
ARRIGO VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
FIORITO MARIA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	X	
CARENA ALESSANDRO	CONSIGLIERE		X
BOGLIONE ANNALISA	CONSIGLIERE	X	
BAUDINO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
DELMONTE ALDO	CONSIGLIERE	X	
Totale		10	3

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora **MEINERI dott.ssa FEDERICA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **BARBERO ROBERTA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 20/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 5,8 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 7,60 per mille per i terreni agricoli;
- 3) aliquota 7,60 per mille per le categorie catastali A/10, B1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, C/1, C/3, C/5,
- 4) aliquota 7,60 per mille per le categorie catastali D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9
- 5) aliquota 8,60 per le categorie catastali A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7
- 6) aliquota 9,60 per le aree edificabili
- 7) aliquota 10,60 per le categorie catastali C4 e D5.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 20/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI

- 1) aliquota 1,8 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,5 per mille per Uffici, Negozi e Magazzini (A10 B C1 C3 C5);
- 3) aliquota 2,00 per mille per altri fabbricati;
- 4) aliquota 1,00 per mille per i Beni Strumentali agricoli;
- 5) aliquota 0,80 per mille per i Fabbricati cat. D
- 6) aliquota 1,00 per mille per le aree fabbricabili;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;



al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L.208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art.1 della legge n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO Che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) terreni agricoli aliquota pari al 8,60 per mille
- 5) categorie catastali A/10, B1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, C/1, C/3, C/5, aliquota pari al 9,10 per mille;



- 6) categorie catastali D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9 aliquota pari al 8,40 per mille;
- 7) categorie catastali A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7 aliquota pari al 10,60 per mille;
- 8) aree edificabili aliquota pari al 10,60 per mille;
- 9) categorie catastali C4 e D5 aliquota pari al 10,60 per mille.

ATTESA la competenza consiliare ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
VISTO il TUEL – D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari all'1,00 per mille;
 - terreni agricoli aliquota pari al 8,60 per mille;
 - categorie catastali A/10, B1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, C/1, C/3, C/5, aliquota pari al 9,10 per mille;
 - categorie catastali D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9 aliquota pari al 8,40 per mille;
 - categorie catastali A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7 aliquota pari al 10,60 per mille;
 - aree edificabili aliquota pari al 10,60 per mille;
 - categorie catastali C4 e D5 aliquota pari al 10,60 per mille
- come riportato nell'allegato A della presente deliberazione.

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3) Di dare atto che per l'anno in corso si applicano le scadenze previste ex lege per i versamenti ovvero due rate aventi scadenza 16 giugno 2020 e 16 dicembre 2020;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BARBERO ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MEINERI dott.ssa FEDERICA



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal - 6 OTT 2020 al 21 OTT 2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Leg.vo 18-8-2000, n. 267.

Marene, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MEINERI dott.ssa FEDERICA



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000).

Marene, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE